

**“DECRETO CURA-ITALIA”. PROCEDURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE CONNESSE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.**

**Pagamento in misura ridotta del 30%: Cosa Cambia Fino Al 31 Maggio 2020**

L'articolo 202 del Codice della Strada prevede che per le violazioni per le quali è stabilita una **sanzione amministrativa pecuniaria**, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica (salvo eccezioni).

Tuttavia, vista l'emergenza Coronavirus, **in via del tutto eccezionale e transitoria**, l'art. 108, c. 2, del suddetto D.L. 18/2020 ha disposto che **dal 17 marzo al 31 maggio 2020** la somma pari al minimo fissato dalle singole norme è **ridotta del 30%** se il **pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione** della violazione. La misura potrà essere estesa qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

**Notifiche, pagamenti o ricorsi.**

Ai sensi dell' art. 103 c. 1 e 1-bis del citato D.L. 18/2020, come convertito con modifiche dalla L. 27/2020, e dell'art. 37 del D.L. 23/2020, **dal 23 febbraio al 15 maggio sono sospesi i termini per la notifica ai processi verbali al Codice della Strada, per il pagamento delle relative sanzioni o per lo svolgimento di attività difensive e per la presentazione di ricorsi.**